

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 087/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DELL'A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO:**

**- LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DI ESAME DEL FILMATO RELATIVO ALLA SECONDA AMMONIZIONE;**

**- LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00;**

**INFLITTE AL CALCIATORE CUADRADO BELLO JUAN GUILLERMO SEGUIDO GARA FIORENTINA/NAPOLI DEL 30.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 del 1.11.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze confermando l'inammissibilità della prova televisiva nella fattispecie quale quella oggetto del presente procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Carlo Porceddu

**Publicato in Roma il 1 novembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete